

PS6555 - 3 GIORNI DIMAGRANTE

Provvedimento n. 23104

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011;

SENTITO il Relatore Dottore Antonio Pilati;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007 pubblicata in G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Docteur Nature Industries S.r.l. (di seguito anche "Docteur Nature Industrie"), in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede a Castelnuovo Rangone (MO), è attiva nella produzione e commercio all'ingrosso di prodotti di erboristeria, anche alcolici, nonché nella vendita attraverso cataloghi di prodotti per il benessere della persona. Docteur Nature Industrie presenta, nel bilancio 2010, ricavi pari a circa 3,4 milioni di euro.

2. Feder Salus è la Federazione nazionale dei produttori di prodotti salutistici ed ha sede in Roma. L'associazione ha come finalità, *inter alia*, quella di promuovere una corretta informazione ai consumatori dei prodotti salutistici.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento riguarda la presunta scorrettezza della pratica commerciale consistente nella diffusione, attraverso un opuscolo, un volantino e gli espositori da banco, di informazioni pubblicitarie dirette a reclamizzare un integratore alimentare, denominato "*3 Giorni Detossinante Linea Express*", come in grado di ridurre il girovita di 4,1 cm in 3 giorni.

4. In particolare, l'opuscolo diffuso presso i punti vendita unitamente alla confezione reca, nella copertina, un logo blu di forma circolare all'interno del quale si legge "*Clinicamente testato -4,1 CM DEL GIRO VITA*"; mentre all'interno, sempre in logo blu, è riportata, tra le altre, l'indicazione "*efficacia testata clinicamente, dopo 3 giorni* - 4,1 cm di giro vita; 100% effetto snellente; 100% effetto tonificante; 100% effetto drenante*"; l'asterisco rinvia, in caratteri assai ridotti, all'indicazione "*studio clinico su volontari che hanno utilizzato il PROGRAMMA 3 GIORNI fino a -4,1 cm calo del giro vita*".

5. Nella sezione Cronobiologia dell'opuscolo si legge "*3 GIORNI DETOSSINANTE LINEA EXPRESS rispetta i naturali processi biologici del nostro organismo. ELIMINANDO LA SENSAZIONE DI FAME E DI STANCHEZZA*". Nella parte dedicata alla descrizione delle sostanze contenute nel prodotto, sono presenti indicazioni del seguente tenore: "*FUCUS Diuretico, Anti-cellulite, Remineralizzante*", "*SPIRULINA Diminuisce la sensazione della fame, Regola la glicemia*", "*PECTINA DI MELA Azione sul transito gastro-intestinale, Favorisce la riduzione di colesterolo, Riduce l'assorbimento dei carboidrati*", "*THE' VERDE Elimina liquidi e grassi in eccesso, Stimola la termogenesi, Azione antiossidante*".

3 Giorni
Detossinante
Linea Express

PROGRAMMA
UOMO
& **DONNA**

ESPERTI NELLA NUTRIZIONE SPORTIVA

CLINICAMENTE
-4,1 CM
DEL GIRO VITA
TESTATO

Programma di 3 giorni
per eliminare tutti gli eccessi

ERIC FAVRE
SPORT NUTRITION EXPERT

Docteur
Nature

PROGRAMMA
UOMO
& **DONNA**

EFFICACIA TESTATA CLINICAMENTE

Dopo 3 giorni*,
- **4,1 cm** del giro vita
- **100%** effetto snellente
- **100%** effetto tonificante
- **100%** effetto drenante

*Studio clinico su volontari che hanno utilizzato il PROGRAMMA 3 GIORNI, fino a -4,1 cm circa del giro vita.

CONSIGLI D'USO

Per tre giorni consecutivi assumere:
2 Compresse del **MATTINO** per l'ora di colazione, 2 Compresse di **MEZZOGIORNO** prima del Pranzo, 2 Compresse della **SERA** prima di Cena. Ogni mattina diluire il contenuto di un sacchetto di soluzione bevibile in un bicchiere d'acqua. Si consiglia di bere almeno 1,5 litri d'acqua durante la giornata e di seguire i consigli dell'opuscolo.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Il prodotto non sostituisce una dieta variata. Deve essere impiegato nell'ambito di una dieta ipocalorica seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle 3 settimane, si consiglia di sentire il parere del medico. Non assumere in gravidanza e durante l'allattamento.

<p>COMPRESSE DEL MATTINO Vitalità e Perdita di peso</p> <ul style="list-style-type: none"> Guaranà <ul style="list-style-type: none"> Tonico Combustione dei grassi immagazzinati negli adipociti Calcio <ul style="list-style-type: none"> Metabolismo energetico Combustione dei grassi Fucus <ul style="list-style-type: none"> Diuretico Anti-cellulite Reversibilizzante Vitamina C <ul style="list-style-type: none"> Stimolante Antiossidante <p>« Attivi che agiscono la dove avete bisogno ! »</p> <p>Obiettivo MATTINO Per Tonificare, Sgonfiare e favorire la Perdita di peso</p>	<p>SOLUZIONE BEVIBILE 80% d'estratti vegetali!</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarassaco <ul style="list-style-type: none"> Diuretico Facilita la digestione Ortica <ul style="list-style-type: none"> Detossinante Reversibilizzante The Verde <ul style="list-style-type: none"> Elimina liquidi e grassi in eccesso Stimola la termogenesi, azione antiossidante Guaranà <ul style="list-style-type: none"> Favorisce la combustione dei grassi immagazzinati negli adipociti Crusca d'avena <ul style="list-style-type: none"> Favorisce il senso di sazietà ed il transito intestinale Vite rossa <ul style="list-style-type: none"> Rinforza il microcircolo Antiossidante <p>Obiettivo MEZZOGIORNO Ridurre il Senso di Fame, Detossinare l'organismo eliminando i liquidi in eccesso</p>	<p>COMPRESSE DEL PRANZO Diuretici e Sazietà</p> <ul style="list-style-type: none"> Spirulina <ul style="list-style-type: none"> Diminuisce la sensazione di fame Regola la glicemia Pectina di Mela <ul style="list-style-type: none"> Aidava sul tratto gastro-intestinale Favorisce la riduzione di colesterolo Reduce l'assorbimento dei carboidrati Finocchio <ul style="list-style-type: none"> Favorisce la diuresi Attività anti-spasmodica Genziana <ul style="list-style-type: none"> Favorisce la secrezione dei succhi gastrici Stimola l'apparato digerente Peduncoli di ciliegia <ul style="list-style-type: none"> Azione diuretica Stimola il drenaggio delle scorie dell'organismo Carciofo <ul style="list-style-type: none"> Fegato-protettore Favorisce la digestione Stimola la diuresi <p>Obiettivo SERA Per Detossinare l'organismo eliminando i liquidi in eccesso e bruciare i grassi</p>	<p>COMPRESSE DELLA SERA Detossinare e bruciare i grassi</p> <ul style="list-style-type: none"> Finocchio marino <ul style="list-style-type: none"> Azione diuretica e depurativa Migliora la digestione The Verde <ul style="list-style-type: none"> Elimina liquidi e grassi in eccesso Stimola la termogenesi Azione antiossidante Sambuco <ul style="list-style-type: none"> Eliminazione delle tossine L-Carnitina <ul style="list-style-type: none"> Favorisce la combustione dei grassi Produce energia per i muscoli
--	--	---	--

6. Anche la brochure-volantino e l'espositore da banco, come peraltro raffigurato sulla brochure, riportano in grande evidenza il logo circolare "Clinicamente testato -4,1 CM DEL GIRO VITA".

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

7. In data 5 ottobre 2010 la Feder Salus, Federazione Nazionale Produttori Prodotti Salutistici (di seguito Feder Salus), ha segnalato come ingannevole il messaggio pubblicitario diffuso attraverso il web (all'indirizzo www.meglioinsalute.com) e un volantino (non meglio individuato), volti a promuovere il prodotto "3 Giorni Detossinante Linea Express".

8. In data 10 maggio 2011 sono state richieste alla società Docteur Nature Industrie alcune informazioni¹, cui è stato dato riscontro in data 15 giugno 2011.

¹ [In particolare: a) confezione e foglietto illustrativo del prodotto, precisando la data di immissione in commercio dello stesso, i canali di vendita e il numero di confezioni vendute; b) scheda tecnica del prodotto; c) indicazioni circa l'intera campagna pubblicitaria, cui è riconducibile il messaggio in esame, svolta nel periodo gennaio/maggio 2011; d) documentazione relativa agli studi scientifici e ai test

9. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 20 luglio 2011 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS6555 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), 22, commi 1 e 2, 23, comma 1, lettera s), del Codice del Consumo.

Contestualmente alla comunicazione di avvio è stato richiesto al professionista, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell'articolo 15 del Regolamento, di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria. In particolare, è stato richiesto a Docteur Nature Industrie di produrre idonea documentazione volta a dimostrare: a) la capacità attribuita al prodotto di determinare la riduzione di "4,1 cm del giro vita", conseguibile in soli tre giorni attraverso l'utilizzo dello stesso; b) l'eliminazione della "sensazione di fame e di stanchezza", nonché i suddetti vantii attribuiti alle sostanze che compongono il prodotto: "Anti-cellulite", "Regola la glicemia", "Detossinare e bruciare i grassi", "Favorisce la riduzione di colesterolo", "Riduce l'assorbimento dei carboidrati", "Elimina liquidi e grassi in eccesso, Stimola la termogenesi, Azione antiossidante".

10. Il professionista non ha fornito alcuna risposta entro il termine di 20 giorni indicato nella citata comunicazione, né successivamente a tale termine.

11. In data 19 ottobre 2011 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

Commercializzazione del prodotto e programmazione pubblicitaria

12. Il prodotto è stato immesso in commercio dal mese di giugno 2010 e viene distribuito attraverso il canale delle farmacie e delle parafarmacie. La vendita del prodotto attraverso il canale *internet* esula, invece, dalle attuali politiche commerciali della società.

Il numero di confezioni vendute ai distributori nel periodo 2010/2011 è stato pari a 131.000 unità.

Nel periodo gennaio/maggio 2011 non sono state prodotte o effettuate campagne promozionali relative al prodotto.

Confezione ed opuscolo dell'integratore

13. La società, ha depositato la confezione e il relativo opuscolo del prodotto. La confezione, che risulta notificata al Ministero della Salute il 17 giugno 2010, riporta che il trattamento prevede un "Programma di tre giorni per eliminare tutti gli eccessi". Nelle avvertenze viene segnalato che "il prodotto non sostituisce una dieta variata. Deve essere impiegata nell'ambito di una dieta ipocalorica seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di attività fisica".

Sulla copertina dell'opuscolo appare il banner di forma circolare con la scritta: "- 4,1 cm di giro vita" (indicazione questa non riportata sulla confezione notificata al Ministero), mentre all'interno è riportata, tra le altre, l'indicazione: "efficacia testata clinicamente, dopo 3 giorni* - 4,1 cm di giro vita; 100% effetto snellente; 100% effetto tonificante; 100% effetto drenante"; l'asterisco rinvia, in caratteri assai ridotti, all'indicazione: "studio clinico su volontari che hanno utilizzato il PROGRAMMA 3 GIORNI fino a -4,1 cm calo del giro vita". Sempre all'interno, nelle avvertenze è riportato che "il prodotto non sostituisce una dieta variata. Deve essere impiegata nell'ambito di una dieta ipocalorica seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di attività fisica".

Composizione del prodotto e studio clinico depositato dal professionista

14. La società sempre nella risposta fornita in fase preistruttoria ha presentato la scheda tecnico-commerciale del prodotto, da cui risulta la composizione del prodotto e la concentrazione di ogni sostanza in esso contenuta, nonché lo studio clinico, recante "evaluation de l'effet minceur d'un complement alimentaire sous forme de comprimés utilise en synergie avec une solution buvable", effettuato da una società privata il 30 ottobre 2006, su un campione di 22 donne, tra i 20 e i 55 anni, con Indici di Massa Corporea (IMC) compresi tra 22 e 28. Dallo studio risulta che le volontarie hanno seguito un regime alimentare dimagrante.

15. I risultati sono stati rilevati mediante misurazioni oggettive del peso corporeo e del perimetro delle caviglie e del giro vita, mentre le altre misurazioni risultano dalla sola osservazione soggettiva da parte delle volontarie.

I risultati delle misurazioni oggettive sono i seguenti: la riduzione media del peso è pari a 0,5 Kg (con un valore massimo di 1,9 kg raggiunto da un solo soggetto); la riduzione media del giro vita è pari a 0,5 cm (con un valore massimo di 4,1 cm, raggiunto da un solo soggetto).

Dalle valutazioni soggettive emerge che il 45%, il 27% e l'82% delle volontarie hanno classificato come *importante* rispettivamente l'effetto dimagrante, tonificante e drenante derivante dall'utilizzo del prodotto, mentre il restante 55%, 73% e 18% hanno valutato tali effetti come medi e leggeri.

3) Le argomentazioni della Parte

16. Nella risposta alla richiesta di informazioni, pervenuta in data 15 giugno 2011, il professionista ha eccepito che la società non è responsabile della realizzazione e diffusione del materiale allegato alla segnalazione di Feder Salus. In particolare, il volantino denunciato è un *puzzle* composto da fonti non divulgate ufficialmente dall'azienda, estratto da un documento riservato ed interno, sul quale peraltro compare l'avvertenza "materiale riservato ad uso interno. Non

clinico-strumentali citati nel messaggio a supporto del claim: "-4,1 cm del giro vita"; e) copie delle notifiche effettuate al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; nonché f) ogni altra informazione ritenuta utile alla valutazione del prodotto citato. Inoltre, alla richiesta di informazioni sono state allegate le due pagine pubblicitarie allegate alla segnalazione di Feder Salus.]

divulgabile”, depositato in atti. Inoltre, i portali di vendita esistenti sul *web* ed, in particolare, quello segnalato, devono essere ricondotti a terzi, che modificano e pubblicano ciò che vogliono a loro piacimento.

A conferma di ciò, il professionista ha sottolineato che il materiale allegato alla segnalazione non è conforme a quanto compare sull’astuccio del prodotto, con particolare riferimento al *banner* di forma circolare con la scritta “- 4,1 cm di giro vita” e la scritta “*innovazione dell’anno 2010 che cancella tutti gli eccessi alimentari*”, che non compaiono sull’astuccio.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

17. Destinatario del presente provvedimento è la società Docteur Nature Industrie, qualificabile come professionista ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, con riguardo ai messaggi relativi all’integratore alimentare denominato “*3 Giorni Detossinante Linea Express*” diffusi attraverso un opuscolo distribuito presso i punti vendita unitamente alla confezione del prodotto, l’espositore da banco del prodotto stesso e un volantino, e non attraverso il sito *internet* segnalato, correlabile sulla base delle evidenze in atti ad un operatore terzo.

In particolare, con riguardo al volantino in esame appare priva di pregio l’argomentazione del professionista secondo cui esso contiene diversi materiali pubblicitari e informazioni sul prodotto, elaborati dall’azienda ma non destinati ad essere diffuse all’esterno, e che si tratti di materiale meramente interno e riservato. Indipendentemente dalla avvenuta diffusione del volantino ad opera del professionista, da un lato si osserva che si tratta di materiale che ha avuto una qualche forma di diffusione all’esterno dell’azienda, come dimostra la segnalazione effettuata da un’associazione di imprese, dall’altro che, comunque, il contenuto del suddetto materiale corrisponde a quanto lo stesso professionista utilizza per promuovere il prodotto con altri mezzi e supporti promozionali.

18. Nel merito, il prodotto “*3 Giorni Detossinante Linea Express*” viene presentato come idoneo a svolgere un’azione di riduzione localizzata del girovita di 4,1 cm e apprezzabile in 3 giorni, costituendo tale *claim* il vanto fondante della pratica commerciale in esame. Il prodotto, inoltre, è descritto come dotato di un’efficacia snellente, tonificante e drenante al 100%. Alle proprietà delle sostanze contenute nel prodotto, infine, vengono correlati alcuni specifici vant di efficacia, quali “*Anti-cellulite*”, “*Regola la glicemia*”, “*Detossinare e bruciare i grassi*”, “*Favorisce la riduzione di colesterolo*”, “*Riduce l’assorbimento dei carboidrati*”, “*Elimina liquidi e grassi in eccesso*”, “*Stimola la termogenesi*”, “*Azione antiossidante*”.

Inoltre, la vantata efficacia riducente di 4,1 cm del girovita viene rafforzata in termini di rilevanza e credibilità in quanto nei messaggi viene espressamente indicato che il prodotto è stato testato e che l’efficacia dello stesso risulta comprovata.

19. Anche se nell’opuscolo viene esplicitato che si tratta di un prodotto coadiuvante di diete ipocaloriche, tuttavia, l’enfasi posta sull’efficacia dello stesso attraverso il risultato vantato nella riduzione del girovita avvalorava il convincimento che questo sia conseguenza principalmente dell’assunzione del prodotto. Inoltre, il risultato vantato di meno 4,1 cm di girovita costituisce un valore massimo, a fronte di un valore medio di gran lunga inferiore, raggiunto da un solo soggetto e nel corso di una sperimentazione che prevedeva, da parte delle volontarie, l’adozione di un regime alimentare ipocalorico.

Ancora, al fine di rafforzare l’efficacia del prodotto, i messaggi attribuiscono alle singole sostanze in esso contenute vant di efficacia, ad esempio in termini di azione anticellulite e di eliminazione dei grassi, non correlabili a tali sostanze per la loro stessa natura e sui quali, come esplicitato di seguito, la società non ha fornito alcun supporto documentale.

20. Con la comunicazione di avvio - anche tenuto conto del fatto che la documentazione già inviata dal professionista non conteneva elementi probatori che consentissero di valutare in modo esaustivo la pratica commerciale in esame - veniva richiesto al professionista di provare l’esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, con specifico riferimento alle vantate proprietà riducenti di 4,1 cm di girovita di “*3 Giorni Detossinante Linea Express*” in soli tre giorni, nonché gli ulteriori risultati conseguibili attraverso l’assunzione dello stesso, descritti nel punto III.

21. Il professionista non ha prodotto alcuna documentazione entro i termini indicati nel provvedimento di attribuzione dell’onere della prova e, pertanto, si deve ritenere omessa la prova richiesta. Ne consegue, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, che le affermazioni contenute nei messaggi, relative alle caratteristiche di efficacia e alle modalità di azione di “*3 Giorni Detossinante Linea Express*”, nonché ai risultati conseguibili attraverso il suo impiego, devono ritenersi inesatte.

Tali inesattezze riguardano aspetti che nella decodifica dei messaggi assumono per i destinatari un ruolo fondamentale e appaiono, pertanto, in grado di influenzare le scelte economiche degli stessi.

I consumatori, infatti, possono essere indotti in errore nel proprio processo di scelta, con la conseguenza di essere portati dal tenore dei messaggi medesimi a preferire il prodotto reclamizzato, sulla base del presupposto, non dimostrato, che l’integratore stesso sia di per sé effettivamente efficace, nelle prestazioni indicate, contro il sovrappeso.

22. Vale, comunque, aggiungere in merito alla portata decettiva della pratica che l’indicazione relativa all’efficacia del prodotto, corrispondente ad una riduzione di 4,1 cm del girovita, corrisponde per espressa ammissione del professionista (peraltro indicata in alcune pagine interne della *brochure* con l’aggiunta della locuzione prepositiva “fino a” e con una scritta che per le dimensioni assai ridotte dei caratteri risulta illeggibile) al valore massimo risultante dalla

sperimentazione, della cui portata probatoria in termini di significatività statistica, peraltro, non sono stati forniti elementi. Come più volte indicato dall'Autorità, la spendita di un valore massimo di una sperimentazione è comunque ingannevole in quanto non corrisponde in alcun modo all'efficacia oggettivamente attribuibile al prodotto.

23. In merito alla contrarietà alla diligenza professionale della pratica descritta, non si riscontra nel caso di specie, da parte di Docteur Nature Industrie il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista e al settore in cui opera, non avendo lo stesso utilizzato la cautela necessaria nel prospettare l'efficacia del prodotto, considerando soprattutto il *target* di riferimento costituito da un pubblico che, in quanto affetto da problematiche correlate al sovrappeso, è particolarmente portato a prestare credito alle proposte che possano costituire una soluzione facile al suddetto disagio.

24. In conclusione, sulla base degli elementi sopraesposti, la pratica commerciale oggetto di valutazione è quindi da considerarsi scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

25. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

26. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

27. Con riguardo alla gravità della violazione, deve tenersi conto, nella fattispecie in esame, della dimensione economica del professionista, che nel 2010 ha registrato ricavi pari a circa 3,4 milioni di euro.

28. La gravità si apprezza, inoltre, in ragione della penetrazione dei messaggi, distribuiti presso il canale delle farmacie e parafarmacie con risultati di vendita consistenti, pari a 130.000 confezioni in circa un anno di commercializzazione.

29. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti ed, in particolare, considerando che l'opuscolo abbinato alla confezione è in circolazione dal giugno 2010 ed è tuttora in distribuzione, la pratica commerciale in esame ha avuto una durata complessivamente pari a circa un anno e mezzo.

30. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Docteur Nature Industrie nella misura di 60.000 € (sessantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche dei prodotti pubblicizzati dal professionista e ai risultati conseguibili dal relativo utilizzo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Docteur Nature Industrie S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Docteur Nature Industrie S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal

giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella